



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**



Roma, 02 marzo 2010

Protocollo: **29874 / R.U.**

Alle Direzioni Regionali dell' Agenzia delle Dogane

Agli Uffici delle Dogane

Rif.:

LORO SEDI

Allegati:

e, per conoscenza

Agli Uffici di diretta collaborazione del Direttore

**All' Area Centrale Affari Giuridici e
Contenzioso**

**All' Area Centrale Verifiche e Controlli Tributi
Doganali e Accise – laboratori chimici**

SEDE

Al Dipartimento per le Politiche Fiscali
Fax -0650171813E- mail:dpf.segreteriaugt@finanze.it

**Al Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio
Operazioni**
Fax – 0644223202

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Fax – 0647887796 E-mail:
dipartimento.energia@sviluppoeconomico.gov.it

**Al Ministero delle Politiche, agricole,
alimentari e forestali**
Fax - 06 4742314 E-mail:ufficiostampa@politicheagricole.gov.it

**Al Ministero dell' Ambiente e della
tutela del territorio e del mare**
Fax - 06.57225557 E-mail:segr.ufficiostampa@minambiente.it

ROMA

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246556 – Fax +39 0650245372 - e-mail:
dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

**Alla Repubblica di San Marino
Dipartimento Finanze**

Fax: 0549-88.22.44

SAN MARINO

All'ASSITOL

(fax 0669940118)

E-mail: assitol@assitol.it

All'ASSOCOSTIERI

(fax 065011697)

E-mail: asso_costieri@assocostieri.it

All'UNIONE PETROLIFERA

(fax 0659602925)

E-mail: sbariggia@unione petrolifera.it

All'ASSOPETROLI

(fax 066861862)

E-mail: assopetroli@confcommercio.it

All'ASSODISTIL

(fax 06-4870904)

E-mail: assodistil@assodistil.it

All'ASSOGASLIQUIDI

(fax 06.5913901- 06.5919633)

E-mail: assogasliquidi@federchimica.it

Alla FEDERVINI

(fax 06/4941566)

E-mail: federvini@federvini.it

Alla FEDERPETROLI

(fax 055/2381793)

E-mail: info@federpetroliitalia.org

All'ENI (fax 06.59822141)

E-mail: ufficio.stampa@eni.com

All'UNIONE ITALIANA VINI

(fax 02 866226)

Alla CONFINDUSTRIA

(fax 065903684)

E-mail: m.beccarello@confindustria.it

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246556 – Fax +39 0650245372 - e-mail:
dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Alla CONFCOMMERCIO
(fax 065809425)
E-mail:confcommercio@confcommercio.it

Alla CONFESERCENTI
(fax. 064746886)
E-mail:redazioneweb@confesercenti.it

**All'ASSOCIAZIONE NAZIONALE
SOCIETA' PER AZIONI**
(fax 066790487 / 066781254)

Alla CONFAPI
(fax 066791488)

**Alla UEPA European Union of Ethanol
Producers**
(fax +322 772 98 24)
E-mail:uepa@skynet.be

**Alla EFOA The European Fuel
Oxygenates Association** (efoa@efoa.org)

Alle Società

ECOFUEL s.p.a. (fax. 02.52021958)
**RAFFINERIA DI GELA s.p.a (fax
0933.845402)**
**RAFFINERIA DI MILAZZO S.C.p.A. (fax
0909232200)**
**RAFFINERIA DI SANNAZZARO (fax
0382996908)**
**CAVIRO DISTILLERIE S.r.l. (fax
0546626470).**
LYONDELL (fax 02.72546423)
E-mail:Walter.mirabella@lyondellbasell.com

OGGETTO: BIOETANOLO: Assegnazione quote 2010 di prodotti agevolati
nell'ambito del programma agevolativo previsto dall'articolo 22bis,
comma 5 del D. L.vo n. 504/95

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246556 – Fax +39 0650245372 - e-mail:
dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, e successive modificazioni ed, in particolare, l'articolo 21, che prevede la sottoposizione ad accisa dei prodotti energetici secondo le aliquote indicate nell'Allegato I al medesimo decreto legislativo;

Visto l'articolo 22 bis, comma 5, del decreto legislativo n.504/95 che stabilisce, allo scopo di incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un ridotto impatto ambientale, aliquote di accisa ridotte, su taluni prodotti di origine agricola, impiegati come carburanti da soli o in miscela con prodotti energetici,

Vista la Decisione C (2008) 4589 del 20 agosto 2008 con la quale la Commissione Europea ha autorizzato il programma agevolativo di cui trattasi;

Visto il Decreto 5 agosto 2009 n. 128 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- numero 205 del 04 settembre 2009 con il quale sono stati definiti i criteri di ripartizione dell'agevolazione e le caratteristiche tecniche dei singoli prodotti e delle relative miscele ai fini del loro impiego nella carburazione;

Visto l'allegato 4 del Decreto 5 agosto 2009 n. 128 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana- Serie Generale- numero 205 del 04 settembre 2009;

Vista la circolare n. 18/D del 22 settembre 2009 con le quali sono state fornite le necessarie istruzioni applicative;

Considerato che l'articolo 2, comma 64 della legge n.191 del 23.12.2009 (legge finanziaria 2010) ha ridotto il limite complessivo di spesa da 73 milioni di euro annui comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto di 69,2 milioni di euro per uno stanziamento disponibile di € 3, 8 milioni di euro;

Vista la nota n. 804 R.U. del 07 gennaio 2010 nella quale è riportata la ripartizione, per l'anno 2010, della spesa e dei quantitativi dei diversi prodotti aventi titolo all'agevolazione da poter assegnare;

Viste le istanze presentate dalle Società interessate entro il termine stabilito con la predetta nota;

Viste le dichiarazioni, rese ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui le Società richiedenti hanno dichiarato di non rientrare fra quelle che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 1223 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Tenuto conto che , non essendo state presentate richieste di assegnazione per gli additivi ed i riformulanti prodotti da biomasse (prodotti previsti all'articolo 1, comma 2, lettera c) d) e) f) del regolamento n. 128/2009), le somme destinate ai prodotti in questione, ai sensi della previsione dell'articolo 4, comma 4, del decreto n. 128 del 5 agosto 2009, sono state ripartite tra i prodotti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b);

Considerato che i termini di scadenza del programma agevolativo in questione, sono fissati al 31 dicembre 2010

Tenuto conto della previsione dell'articolo 4, comma 1, del decreto n.128/2009 relativa alla determinazione dei quantitativi generali assegnabili;

Vista la disposizione dell'articolo 4, comma 2 del medesimo decreto n. 128/2009 relativa, per ciascun prodotto avente titolo all'agevolazione, alla capacità produttiva convenzionale;

Considerato che, in applicazione della previsione di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto n. 128/2009, le quantità assegnabili, alla luce delle aliquote di accisa vigenti in data odierna, sono state determinate in:

metri cubi	1.731,027	pari ad €	570.781,89	di bioetanolo e
metri cubi	10.151,709	pari ad €	3.229.218,11	di ETBE;

Visto che anche per il prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto n. 128 del 05 agosto 2009 a fronte della partecipazione al bando di un unico istante non sono state impiegate integralmente le somme disponibili, e che le somme residue devono, quindi, essere assegnate al prodotto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b);

a seguito di quanto sopra, le somme da assegnare sono determinate in:

metri cubi	1.728,656	pari ad €	570.000,11	di bioetanolo e
metri cubi	10.154,167	pari ad €	3.229.999,88	di ETBE;

Tanto premesso e

Tenuto conto che accertamenti ancora in corso relativi alle quantità di ETBE provenienti dal programma prodotte nell'anno 2009, necessarie per stabilire le capacità produttive convenzionali, non consentono di assegnare definitivamente una quantità di ETBE pari a m³ 908,837, corrispondente ad € 289.097,43,

si procede

sulla base delle aliquote di accisa ad oggi applicabili, all'assegnazione definitiva della quota di "bioetanolo di origine agricola" ed all'assegnazione con riserva delle quote di "ETBE", come sotto indicato:

Bioetanolo di origine agricola (Prodotto previsto all'articolo 1, 2 comma, lettera a) del regolamento n. 128/2009)

1) Società Caviro Distillerie S.r.l – con sede legale in Faenza (Ra);

m³ 1.728,656 pari ad € 570.000,11

c/o l'impianto IT00RAA00118R

DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI
Ufficio per le esenzioni, per le agevolazioni e per le franchigie
00143 Roma, via Mario Carucci, 71 – Tel. +39 0650246556 – Fax +39 0650245372 - e-mail:
dogane.tributi.esenzioni@agenziadogane.it

ETBE (Prodotto previsto all'articolo 1, 2 comma, lettera b) del regolamento n. 128/2009)

1) Società ECOFUEL S.p.A. – con sede legale in S Donato Milanese (MI);
3.820,505 m³, pari ad € 1.215.287,44
c/o l'impianto IT00RAA00013U

2) Società Raffineria di Gela – con sede legale in Gela;
92,916 m³, pari ad € 29.556,13
c/o l'impianto IT00CLO00034M

3) Società Raffineria di Sannazzaro con sede legale in Roma;
602,853 m³, pari ad € 191.765,18
c/o l'impianto IT00PVO00001T

4) Società C.p.A. Raffineria di Milazzo- con sede legale in Messina ;
1.460,362 m³, pari ad € 464.535,20
c/o l'impianto IT00MEO00069Q

5) Società LYONDELL CHIMIE FRANCE SAS – con sede legale in Fos sur Mer (Francia)
1.646,823 m³, pari a d € 523.847,80
cancello di ingresso c/o il deposito fiscale della ENI S.p.A. 5220, contrada Rondinella 74123 Taranto IT00TAO00005B

6) Società LYONDELL CHEMIE NEDERLAND BV – con sede legale in Weena Rotterdam;

1.621,871 m³, pari ad € 515.910,71

cancello di ingresso c/o il deposito fiscale della ENI S.p.A. Scali della Darsena
57123 Livorno (LI) IT00LIO00063L.

Ai fini della pratica applicazione del programma di cui si tratta, si richiama quanto indicato nel più volte citato Decreto Ministeriale 5 agosto 2009, n. 128 nonché nelle istruzioni operative contenute nella circolare 18/D del 22 settembre 2009.

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione finanziaria di effettuare tutti i controlli a posteriori ritenuti necessari ai fini della tutela degli interessi erariali.

I signori Direttori Regionali sorveglieranno sull'applicazione delle suddette disposizioni non mancando di segnalare eventuali difficoltà operative.

La determinazione verrà pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane, www.agenziadogane.it.

Il presente atto può essere impugnato, nel termine di sessanta giorni dalla notifica, presso la Commissione Tributaria Provinciale di Roma ai sensi del decreto L.vo n. 546 del 31/12/1996 e successive modifiche.

Il Direttore Centrale
Ing. Walter De Santis